

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D.Lgs 81/2015, art. 44. Apprendistato professionalizzante. Modalità per erogazione della formazione ad apprendisti in aziende che rinunciano alla formazione pubblica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Formazione, Servizi per l'impiego e crisi aziendali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Formazione, Orientamento e Aree di crisi complesse e la dichiarazione che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1- Di approvare, come da allegato 1 alla presente DGR, le linee guida per l'erogazione della formazione trasversale e di base ad apprendisti, nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati con risorse private delle aziende.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs 14 settembre 2011 n. 167 avente ad oggetto: “Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”;
- D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 avente ad oggetto: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
- L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 avente ad oggetto: “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.”;
- Deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 32/CSR del 20 febbraio 2014, concernente “Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
- DGR n.1365 del 01 ottobre 2012 avente ad oggetto:” Approvazione della disciplina regionale per l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del 14 settembre 2011, in attuazione della D.G.R. n.1196 del 01/08/2012”;
- DGR n. 1000 del 08/09/2014 avente ad oggetto: ”Recepimento della deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee Guida per l’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 167/2011”.
- Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata. Del 21 dicembre 2022

Motivazione

Con delibera n.32 del 20/02/2014 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato, nel rispetto delle funzioni ad essa assegnate, anche in virtù di quanto disposto con DL n. 76/2013, all’art 2 secondo punto, le linee guida per l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 167/2011.

Tali linee guida dispongono, tra l’altro, che la formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche in considerazione dell’esiguità delle risorse messe a disposizione delle Regioni per la formazione trasversale e di base degli apprendisti risulta utile e necessario regolamentare tale formazione attraverso l’utilizzo di risorse private, anche in modalità FAD, così da offrire ad un numero più elevato di apprendisti la possibilità di essere formati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Marche con DGR 1365 del 01.10.2012 ha approvato la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del 14 settembre 2011 (disciplina ora ricompresa nel più recente D.Lgs 81/2015), in attuazione della D.G.R. n.1196 del 01/08/2012. Inoltre, con DGR n. 1000 dell'08/09/2014, oltre a far propria la citata deliberazione n. 32 del 20/02/2014, ha, tra l'altro:

- rimandato a successivi atti, il recepimento di ulteriori disposizioni in materia di formazione degli apprendisti;
- rimodulato il monte ore formativo, previsto in base al titolo di studio dell'apprendista, indicato all'art. 6.5 della DGR 1365/2012.

In particolare, il punto 6.3 della DGR 1365 del 01.10.2012 (Finanziamento con risorse private della formazione pubblica), disciplina alcune delle possibili modalità di erogazione della formazione di base e trasversale, al di fuori del percorso della formazione pubblica, prevedendo che la stessa possa essere erogata con risorse del datore di lavoro, fermo restando il monte ore complessivo e le discipline oggetto della formazione così come individuato nello stesso atto, mediante ricorso ad Enti formativi accreditati che possono erogare tale formazione in presenza o anche in FAD o e-learning, laddove per Formazione a Distanza (FAD) si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie e di modalità di monitoraggio e controllo dell'utilizzo da parte dei discenti, mentre per e-learning si intende una specifica ed "evoluita" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

Tale formazione viene erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme specifiche che consentano il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, delle edizioni dei moduli formativi in apprendistato professionalizzante è possibile a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) presenza delle caratteristiche essenziali successivamente individuate dei sistemi di erogazione didattica a distanza;
- b) coerenza dell'erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche indicate nell'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti.

Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, l'organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, e comunica alla Regione i seguenti elementi informativi minimi:

a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati che garantisca ai funzionari della Regione la possibilità di accesso per verificare, sulla base dell'eventuale calendario inviato (corsi in presenza o fad sincrona), l'effettiva erogazione e fruizione degli insegnamenti da parte degli apprendisti.

b) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;

c) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario (corsi in presenza o fad sincrona), orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.

L'attività di FAD/e-learning è inoltre consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza. Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute in avvisi pubblici;

b) per i corsi in modalità asincrona (possibile sino al 50% del monte ore) deve essere garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

Per i corsi in modalità sincrona (possibile sino al 100%), alternativamente:

- a) la piattaforma tecnologica deve assicurare l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- b) i corsi devono essere ispezionabili da remoto e si deve rendere disponibile il registro delle presenze;
- c) vanno rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;
- d) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La procedura individuata è stata condivisa nella riunione del 14.07.2025 della Commissione Regionale Lavoro.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Mario Lazzari

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE, SERVIZIO PER L'IMPIEGO E CRISI AZIENDALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Il dirigente del Settore

Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento

Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO



Allegato 1 DGR Apprendistato professionalizzante Art. 44 D.Lgs 81/2015.

Modalità per erogazione della formazione ad apprendisti, attraverso enti formativi accreditati dalla Regione Marche, con risorse private.

Linee guida per l'erogazione della formazione trasversale e di base

La Regione Marche con DGR 1365 del 01.10.2012 ha approvato la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del 14 settembre 2011 (disciplina ora ricompresa nel più recente D.Lgs 81/2015), in attuazione della D.G.R. n.1196 del 01/08/2012. Inoltre, con DGR n. 1000 dell'08/09/2014, oltre a far propria la deliberazione n. 32 del 20/02/2014, della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regione e le province Autonome di Trento e Bolzano, ha, tra l'altro:

- rimandato a successivi atti, il recepimento di ulteriori disposizioni in materia di formazione degli apprendisti;
- rimodulato il monte ore formativo, previsto in base al titolo di studio dell'apprendista, indicato all'art. 6.5 della DGR 1365/2012.

In particolare, il punto 6.3 della DGR 1365 del 01.10.2012 (Finanziamento con risorse private della formazione pubblica), disciplina alcune delle possibili modalità di erogazione della formazione di base e trasversale, al di fuori del percorso della formazione pubblica, prevedendo che la stessa possa essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, fermo restando il monte ore complessivo e le discipline oggetto della formazione così come individuato nello stesso atto, o mediante ricorso ad Enti formativi accreditati che possono erogare tale formazione in presenza o in FAD o *e-learning*, laddove per Formazione a Distanza (FAD) si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale, e talvolta temporale, tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie e di modalità di monitoraggio e controllo dell'utilizzo da parte dei discenti, mentre per *e-learning* si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli *e-tutor* e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

La formazione viene erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme specifiche che consentano il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi strutturati (forum tematici, chat di assistenza).

L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, delle edizioni dei moduli formativi in apprendistato professionalizzante è possibile a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) presenza delle caratteristiche essenziali successivamente individuate dei sistemi di erogazione didattica a distanza;
- b) coerenza dell'erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche indicate nell'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica;
- c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti.

Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, l'organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, comunica alla Regione i seguenti elementi informativi minimi:

- a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati che garantisca ai funzionari della Regione la possibilità di accesso per verificare, sulla base del calendario inviato, l'effettiva erogazione e fruizione degli insegnamenti da parte degli apprendisti.
- b) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
- c) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso *tutorship*, con indicazione di calendario, orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.

L'attività di FAD/e-learning è inoltre consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza. Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute in avvisi pubblici;
- b) per i corsi in modalità asincrona (possibile sino al 50%) deve essere garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

Per i corsi in modalità sincrona (possibile sino al 100%), alternativamente:

la piattaforma tecnologica deve assicurare l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;

i corsi devono essere ispezionabili da remoto e si deve rendere disponibile il registro delle presenze;

c) siano rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;

g) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico;

Si accederà alla procedura attraverso l'applicativo Procedimarche.



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1204 DEL 28/07/2025

ADUNANZA N. 317

LEGISLATURA XI

PROT. N. 1253

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: STEFANO AGUZZI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OGGETTO: D.Lgs 81/2015, art. 44. Apprendistato professionalizzante. Modalità per erogazione della formazione ad apprendisti in aziende che rinunciano alla formazione pubblica

Il giorno 28 luglio 2025, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Stefano Aguzzi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.